

REGIONE LAZIO

CRITERI PER SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI

**Ai Direttori generali
delle A.S.L. del Lazio
LORO SEDI**

**Ai Sindaci
dei Comuni del Lazio**

**Ai Centri e Istituti
di riabilitazione
LORO SEDI**

**Alle Associazioni degli Utenti
LORO SEDI**

Si invia copia della deliberazione n. 501 del 10 Aprile 2001, che disciplina l'organizzazione dei soggiorni estivi per i soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista.

Le principali innovazioni contenute nella delibera allegata riguardano i seguenti argomenti:

- **la possibilità di gestire i soggiorni estivi in forma autonoma, pur se controllata, da parte degli utenti in carico presso le ASL. Si è voluto venire incontro alla richiesta di responsabilizzazione che proviene dal mondo della disabilità: la capacità di esercitare i propri diritti, dove è possibile, è parte integrante e promuove ogni percorso riabilitativo;**
- **la durata del soggiorno, che può andare da venti giorni fino a sessanta giorni, compreso il viaggio, e che deve essere motivata in base al percorso riabilitativo contenuto nel progetto individuale, valutando caso per caso le esigenze dell'utente. In tal senso, nel caso di disabili in condizioni di particolare gravità, deve essere presa in considerazione da parte dell'ASL la possibilità di autorizzare un soggiorno, anche organizzato in due differenti momenti, che abbia una durata che può arrivare fino a sessanta giorni;**
- **il termine di 30 giorni dato alle A.S.L. per l'autorizzazione**

delle richieste di soggiorni estivi inoltrate dietro presentazione di un progetto da parte dei Centri e/o Istituti di riabilitazione, vuole essere una garanzia per una tempestiva organizzazione a favore di una migliore qualità dei servizi;

- la chiarificazione che durante i soggiorni estivi, concordati con i Comuni, le spese alberghiere (vino e alloggio), di trasporto ed assicurazione di carattere organizzativo ed economale degli utenti presi in carico dalle A.S.L., ovvero dai centri e/o dagli Istituti di riabilitazione accreditati in regime non residenziale, sono a carico dei comuni stessi, mentre la ASL mete a disposizione il proprio personale o si assume la relativa spesa. Per quanto concerne gli utenti dei Centri e/o Istituti di riabilitazione in regime residenziale e semiresidenziale, le spese dei soggiorni estivi gravano sui S.S.R.:**
- la possibilità che gli utenti in trattamento presso le strutture accreditate in regime non residenziale possano usufruire dei soggiorni estivi, qualora tale intervento sia previsto nel loro progetto individuale di presa in carico.**

Si fa presente infine che le indicazioni fornite dalla direttiva sono volutamente flessibili in modo da consentire ai responsabili della presa incarico degli utenti di individuare i sistemi organizzativi più rispondenti alle esigenze dei diversi utenti, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità previste dal percorso riabilitativo.

Anna Teresa Formisano

DIRETTIVA RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI PREVISTI NEL PROGETTO RIABILITATIVO DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ FISICA, PSICHICA, SENSORIALE O MISTA, PRESI IN CARICO IN REGIME RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE.

L'assistenza riabilitativa, sia estensiva che di mantenimento, si va qualificando sempre più attraverso una serie di azioni che promuovono la centralità della persona presa in carico. Ogni soggetto con menomazione, disabilità e svantaggio esistenziale, fisico, psichico, sensoriale o misto, deve trovare risposta alla totalità dei bisogni derivanti dalla particolarità della sua esperienza e attraverso l'intervento riabilitativo, deve poter migliorare la sua condizione di vita, ed in particolare il suo inserimento sociale.




L'attività di riabilitazione in un contesto diverso da quello familiare e/o del Centro e dell'Istituto di riabilitazione, ha rappresentato nel tempo per i soggetti disabili un momento di sperimentazione di una sempre maggiore autonomia, attraverso la valorizzazione delle proprie capacità residue e l'esperienza, nell'intero arco della giornata, della relazione con personale qualificato dal punto di vista psico-socio-educativo. Poter vivere l'esperienza dell'attività di riabilitazione svolta in un soggiorno durante i mesi estivi, o anche in altro momento, se previsto, può diventare quindi uno strumento per favorire una migliore qualità della vita e facilitare il percorso riabilitativo.

Ogni intervento di questo tipo, pertanto, deve essere un momento particolare del percorso individuale tracciato dal progetto riabilitativo del disabile. Deve inoltre essere in coerenza con gli obiettivi terapeutici e di reinserimento psicosociale del soggetto disabile, e deve quindi, ove possibile, essere partecipato dal soggetto stesso.

I destinatari dei soggiorni estivi sono i soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista, presi in carico presso i servizi delle A.S.L., ovvero presso i Centri e/o gli Istituti di riabilitazione accreditati in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale.

L'organizzazione e la gestione dei soggiorni estivi rivolti agli utenti in trattamento presso le A.S.L., ovvero presso i Centri e/o gli Istituti di riabilitazione accreditati in regime non residenziale devono scaturire dalla collaborazione con il Comune sulla scorta di appositi accordi, intesi o protocollo, dove il Comune dovrà farsi carico delle spese alberghiere, di trasporto ed assicurazione di carattere organizzativo ed economico degli utenti, mentre la A.S.L. dovrà mettere a disposizione il proprio personale o assumerne la relativa spesa.

I soggiorni estivi dei soggetti in trattamento presso i Centri e gli Istituti di riabilitazione accreditati a regime residenziale e

semiresidenziale sono organizzati dal Centro e/o dall'Istituto, presso il quale è in trattamento il disabile e sono a carico del Servizio Sanitario Regionale. I Centri e/o gli Istituti possono collegarsi tra loro per organizzare tali soggiorni per i propri utenti.

Per i soggetti in trattamento presso i Centri e gli Istituti di riabilitazione accreditati in regime non residenziale, qualora si preveda nel percorso riabilitativo un soggiorno estivo, si potrà trasformare il periodo del soggiorno in trattamento a regime residenziale. Per tale periodo al Centro e/o agli Istituti sarà corrisposta la remunerazione prevista per il regime residenziale.

La responsabilità della verifica dei risultati delle attività svolte durante i soggiorni estivi attiene al responsabile del progetto individuale, che garantisce la qualità del servizio.

La durata massima dei soggiorni in oggetto è compresa tra venti e quaranta giorni compresi il viaggio di andata e di ritorno.

Il gruppo dei soggetti disabili meno gravi potrà essere costituito da 12/15 unità, compresi gli operatori, con un rapporto operatori utenti di 1-2. Tale rapporto potrà assumere il valore di 1-1 in casi di inserimenti di utenti con problematiche particolari. Se i soggetti hanno una disabilità lieve, il rapporto potrà essere di 1-3.

Il gruppo dei soggetti disabili gravi e gravissimi, che non possono essere inseriti nei gruppi dei disabili meno gravi, potrà essere costituito da 4-8 utenti, con un rapporto operatori utenti che rapportato all'indice di gravità degli utenti non potrà essere inferiore a 3-2.

In fase sperimentale per i soggetti in trattamento presso i servizi delle A.S.L., è possibile prevedere la gestione autonoma dell'attività riabilitativa nei mesi estivi, alle seguenti condizioni: a) che tale attività sia concordata dall'utente con il responsabile della sua presa in carico ed approvata dal responsabile del progetto individuale;

b) che il responsabile della A.S.L. del progetto individuale definisca, coerentemente ad esso, le modalità di svolgimento dell'attività attraverso un protocollo al quale deve attecchire l'operatore che prende in carico in forma autonoma il soggetto disabile, e del quale protocollo l'operatore stesso diventa responsabile;

c) che il risultato di tale attività sia controllata dal responsabile del progetto individuale attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel protocollo stesso.

Le strutture ospitanti dovranno essere scelte per tipologie (alberghi, campeggi, villaggi, residence ecc.) e località (carine montane o altro) in base alle esigenze degli utenti, e dovranno essere selezionate con particolare cura per poter essere pienamente utilizzabili anche dai soggetti più gravi.



Car

[Handwritten signature]

I soggiorni organizzati dai Centri e/o Istituti di riabilitazione devono essere autorizzati dalla A.S.L. presso la quale insiste il Centro e/o Istituto. La A.S.L. competente dovrà rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni estivi, non oltre i 30 giorni dal ricevimento della richiesta che dovrà contenere il programma di svolgimento del soggiorno che si intende realizzare.



Am
Alle Lu